



Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 per la
fornitura di stilette autobloccanti da destinare alle Aziende Sanitarie
della Regione Umbria.

DISCIPLINARE

codice gara ANAC 8203896

1	PREMESSE	4
2	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	5
2.1	DOCUMENTI DI GARA	5
2.2	CHIARIMENTI	7
2.3	COMUNICAZIONI	7
3	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO	8
4	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	9
4.1	DURATA	9
4.2	OPZIONI E RINNOVI	10
5	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
6	REQUISITI GENERALI	12
7	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	12
7.1	REQUISITI DI IDONEITÀ	13
7.2	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	13
7.3	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	14
7.4	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	15
8	AVVALIMENTO	15
9	SUBAPPALTO	16
10	GARANZIA PROVVISORIA	17
11	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	21
12	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	22
13	SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
14	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	25
14.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 1)	25
14.2	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE	28
14.3	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	30
14.3.1	Dichiarazioni integrative	30
14.3.2	Documentazione a corredo	33
14.3.3	Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	33
15	OFFERTA TECNICA	36
16	OFFERTA ECONOMICA	38

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	40
18 ULTERIORI REGOLE DELLA PROCEDURA DI GARA	40
19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	42
19.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:	43
20 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	43
21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	44
22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	44
23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	47
24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	47

1 PREMESSE

Umbria Salute e Servizi S.c.a r.l., Società *in house providing* della Regione Umbria e delle Aziende Sanitarie regionali, opera, ai sensi dell'art. 9 della L.R.U. del 29 aprile 2014, n. 9 e s.m.i. quale Centrale Regionale di Acquisto per il Sistema Sanitario regionale (in seguito:C.R.A.S.) e quale soggetto aggregatore unico regionale, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

Con determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi del 08/07/2021, questa Società ha deliberato di affidare la fornitura di stilette autobloccanti, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, individuando il prezzo più basso quale unico criterio di aggiudicazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 95 del Codice.

I destinatari della fornitura sono le strutture di Cardiologia delle Aziende sanitarie della Regione Umbria, mentre il luogo esatto di consegna sarà successivamente indicato da ciascuna di esse nel relativo contratto (codice NUTS ITI 2).

La procedura di cui trattasi, avendo ad oggetto la fornitura di *stilette autobloccanti*, è bandita da Umbria Salute e Servizi in qualità di *Soggetto Aggregatore*, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" (convertito con L. 89/2014) e del D.P.C.M. 24 dicembre 2015 (*Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66*).

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice è NICOLETTA FILISTAURI, della Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità (CRAS), nominata con determinazione A.U. del 25/07/2019.

La fornitura è destinata alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria di seguito elencate:

- Azienda Ospedaliera di Perugia, sede legale S. Andrea delle Fratte, 06156 Perugia (PG), indirizzo web <https://www.ospedale.perugia.it/>;
- Azienda Ospedaliera di Terni, sede legale Viale Tristano di Joannuccio 05100 Terni (TR), indirizzo web <https://www.aospterni.it/>;
- Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1, sede legale Via G. Guerra 21 - 06127 Perugia (PG), indirizzo web <https://www.uslumbria1.it/>;
- Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2, sede legale viale Bramante 37 05100 Terni (TR), indirizzo web <http://www.uslumbria2.it/>.

Le funzioni di CRAS, in qualità di Stazione Appaltante e di Soggetto Aggregatore, terminano con l'individuazione dell'aggiudicatario mentre le funzioni inerenti le fasi di esecuzione dei contratti, il loro monitoraggio nonché eventuali contestazioni restano di competenza delle Amministrazioni suindicate, per conto delle quali l'appalto è espletato, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della Legge Regione Umbria n. 9/2014.

Le singole Aziende con l'atto di recepimento dell'aggiudicazione provvederanno ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell'esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione relativa al fascicolo di gara comprende:

- 1) Bando di gara G.U.R.I.;
- 2) Bando G.U.U.E.;
- 3) Disciplinare di gara con relativi allegati come di seguito riportati:
 - Allegato 1 "modello di domanda di partecipazione";
 - Allegato 2 "Modello DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)";
 - Allegato 3 "dichiarazioni integrative al DGUE";
 - Allegato 4 "modello assolvimento imposta bollo"
 - Allegato 5 "Modello per offerta tecnica paragrafo 15 lettera c";
 - Allegato 6 "Informativa Privacy"
 - Allegato 7 "Patto di integrità di Umbria Salute e Servizi"
- 4) Capitolato Tecnico:

- 5) Disciplinare Telematico;
- 6) Timing di gara;
- 7) Schema di Contratto di fornitura;
- 8) Schema di contratto conto deposito (eventuale);
- 9) Estratto di avviso di gara e di avviso di aggiudicazione.

La presente procedura di gara ha ad oggetto mere forniture, pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26, comma 3, del decreto sopra citato. Resta inteso che, qualora l'Azienda sanitaria contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, costituirà parte integrante del contratto.

È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.umbriasaluteservizi.it>, alla sezione "bandi e gare CRAS" <http://www.umbriasalute.com/pagine/bandi-gare-cras>, pagina web dedicata alla presente gara e all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute accedendo alla sezione "Elenco bandi e avvisi in corso" selezionando la scheda della procedura di interesse.

La procedura è espletata mediante piattaforma telematica di negoziazione ex art. 58 del Codice denominate "NET4Market" all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute alla sezione 'Elenco bandi e avvisi in corso' in corrispondenza della procedura specifica.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti all'interno della piattaforma telematica alla voce "Chiarimenti" come illustrato nel Disciplinare telematico sopra richiamato.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente tramite il canale sopra richiamato, entro il termine indicato nel "Timing di Gara" alla voce "Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti".

Tale sezione sarà disponibile solo a seguito di abilitazione alla procedura di gara secondo quanto indicato nel disciplinare telematico.

Le richieste di chiarimenti potranno essere inviate esclusivamente in lingua italiana. Il termine per l'invio delle richieste di chiarimenti scadrà alle ore e nel giorno indicate nel TIMING DI GARA.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute, all'interno della scheda di gara di riferimento nell'apposito spazio 'Doc.gara – Allegata' della piattaforma di e-procurement aziendale. Il termine entro cui saranno comunicate le risposte ai quesiti è fissato alle ore E nel giorno indicate nel TIMING DI GARA.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per ulteriori indicazioni si rinvia all'art. 8 del disciplinare telematico.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese:

- tramite la piattaforma telematica impiegata per lo svolgimento della presente

procedura. In tal caso le comunicazioni saranno indirizzate all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC inserito dal concorrente in sede di registrazione alla piattaforma stessa. Si consiglia perciò di verificare la presenza e la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo.

- in caso di malfunzionamento della piattaforma telematica di cui sopra, all'indirizzo PEC umbriasaluteservizi@pec.it e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di Raggruppamenti Temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Per ulteriori indicazioni si rinvia all'art.8 del disciplinare telematico.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

L'oggetto dell'appalto è costituito dalla fornitura di stilette autobloccanti occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria alle seguenti condizioni:

- secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi di quanto previsto all'art. 95 c.4 del D.lgs. 50/2016;
- per un quantitativo stimato del fabbisogno annuo regionale che ammonta a n. 70 dispositivi;
- per un importo unitario a base d'asta pari ad € **1.500,00 (IVA esclusa)**;
- per un valore stimato regionale annuale pari ad € **105.000 (IVA esclusa)** **corrispondenti ad € 420.000,00 (IVA esclusa)** per la durata quadriennale

della fornitura, con oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00;

- per una durata quadriennale della fornitura (48 mesi);
- alla ulteriore condizione che il prezzo unitario del dispositivo si intende in "conto deposito" pertanto qualora fornito senza tale modalità e cioè tramite "consegne" il prezzo unitario formulato in sede di offerta economica viene ridotto in misura pari al 5%.

Gli importi suindicati sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

- Il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente 88143832F5;
- Il **fabbisogno annuo** stimato delle singole Aziende Sanitarie è il seguente:

AOPG	ASL1	ASL2	AOTR	TOTALE
40	0	0	30	70

- L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0,00.
- L'appalto è finanziato con fondi propri delle Aziende sanitarie regionali.

Non essendo presenti prezzi di riferimento ANAC per i dispositivi oggetto di gara, gli importi annuali posti a base d'asta sono stati definiti tenendo conto dei prezzi ultimi praticati alle Aziende sanitarie regionali per prodotti analoghi o simili e, in taluni casi, di quelli reperiti in ambito nazionale presso altre Amministrazioni. Per quanto riguarda invece la definizione dei quantitativi, si è tenuto conto della previsione annuale dei fabbisogni, espressa dal Tavolo tecnico, in base ai consumi annuali, per prodotti analoghi, nel 2020-2021.

4 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata della fornitura oggetto di gara è fissata in 48 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto tra la singola Azienda Sanitaria e l'Aggiudicatario, per ciascun lotto.

La fornitura è effettuata a partire dalla data di stipula del contratto/convenzione, salvo ipotesi di esecuzione in via d'urgenza.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-

associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 14 dicembre 2010. L'Agenzia procederà a verificare d'ufficio gli elenchi degli operatori di cui sopra, nella sezione dedicata del sito internet del Dipartimento del Tesoro.

La mancata accettazione delle clausole contenute nell'Allegato Patto di integrità (Allegato 7) costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della

dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti).

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- ◆ Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito Umbria Salute e Servizi acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- ◆ Esecuzione negli ultimi quattro anni delle seguenti forniture analoghe:

Ai sensi dell'allegato XVII, parte II lett. a) punto ii, del Codice il concorrente deve aver eseguito nel quadriennio 2016-2017-2018-2019 forniture analoghe a quelle per il lotto cui partecipa, per un importo almeno pari al valore (quadriennale) del lotto per cui partecipa.

Si intendono analoghe le forniture "simili", non necessariamente identiche, purchè *"rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo"* (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2017 n. 5944) tramite le quali la Stazione Appaltante valuterà l'indice di idoneità tecnica dell'Operatore Economico alla corretta esecuzione dell'appalto.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e

all'allegato XVII, parte II, del Codice:

- In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla capacità tecnico-professionale di cui al precedente punto 7.2

(forniture analoghe nell'ultimo quadriennio):

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di capacità tecnica di cui al precedente punto 7.2 deve essere posseduto dall'insieme del RTI e comunque in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito della capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto 7.2 (forniture analoghe nell'ultimo quadriennio), ai sensi dell'art. 47 del Codice, deve essere posseduto:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità

professionale come l'iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti dell'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Conformemente a quanto previsto nello Schema di Contratto, il Fornitore può affidare

in subappalto l'esecuzione delle prestazioni indicate in offerta, in misura non superiore quanto indicato all'art. 105.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti di Umbria Salute e Servizi e delle Aziende Sanitarie contraenti di quanto subappaltato.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore complessivo quadriennale specificato per il lotto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria) a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente costituiti da imprese di tale tipologie.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il seguente conto corrente intestato alla stazione appaltante Umbria Salute s.c.a r.l., sede legale via E. dal Pozzo snc Perugia IBAN IT89L0200805364000101536638 UNICREDIT SPA;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- c.1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- c.2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c.3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- c.4) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- c.5) prevedere espressamente:
 - c.5.1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - c.5.2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- c.5.3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- c.5.4) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- c.5.5) riportare l'autentica della sottoscrizione ovvero essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- c.5.6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.

La conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Non saranno pertanto accettate le scansioni di documento cartaceo con semplice sottoscrizione digitale del legale rappresentante dell'operatore economico.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le

modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie

mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto per legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29.12.2020 o successiva delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" allegando la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto in misura pari a **€ 35,00**.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dal lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione richiesta (amministrativa, tecnica ed economica) dovrà essere caricata sul Sistema come da istruzioni contenute nel "Disciplinare Telematico" e nel relativo "timing di gara", previa abilitazione del concorrente alla gara telematica.

Per i termini di presentazione della documentazione richiesta si rinvia a quanto indicato nel "timing di gara".

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore dotato di necessari poteri.

La domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta economica, ecc., potrà essere redatta sul modello predisposti da questa Amministrazione e messo a disposizione all'indirizzo internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute dalla sezione 'Elenco bandi e avvisi in corso' in corrispondenza della procedura specifica, nonché nella scheda di gara di riferimento all'interno della sezione 'Doc.gara- allegata'.

Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o

irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella sezione "Documentazione amministrativa" del Sistema dovranno essere caricati i documenti di seguito riepilogati, sottoscritti secondo le modalità appresso descritte, come da istruzioni contenute nel "Disciplinare Telematico":

- 1) Domanda di Partecipazione (par. 14.1)
- 2) DGUE - in formato digitale nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione (par. 14.2)
- 3) Dichiarazioni integrative (par. 14.3.1)
- 4) Documentazione a corredo (par. 14.3.2):

In tutti i casi in cui la documentazione di gara non sia firmata digitalmente dal legale rappresentante:

"La documentazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante oppure da un procuratore munito di adeguati poteri di firma e, in tal caso, è obbligatorio allegare copia conforme all'originale della procura del soggetto firmatario oppure (nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura) allega la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura."

N.B.: La Stazione appaltante si riserva di richiedere all'impresa, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica della procura

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 1)

La domanda di partecipazione, corredata della documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo per l'importo di € 16,00, è redatta dall'operatore economico e deve contenere tutte le informazioni prescritte nel Disciplinare. La domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante ovvero da soggetto munito di relativi poteri. Il concorrente allega in tal caso copia

conforme all'originale della procura del soggetto firmatario oppure - nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura - allega la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti: dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti: da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle

imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

La domanda di partecipazione deve essere prodotta con assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972. Il bollo è dovuto da:

- gli operatori singoli;
- in caso di RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla mandataria/capogruppo/organo comune;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal Consorzio.

L'assolvimento dell'imposta di bollo deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 secondo le seguenti modalità alternative e rilasciando alla Stazione Appaltante apposita dichiarazione circa l'effettivo assolvimento (modello Allegato 4):

- ◆ mediante l'utilizzo del modello F23 (da allegare in copia alla documentazione di gara), con specifica indicazione:
 - dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice i dati sono quelli della mandataria/capogruppo e in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice i dati sono quelli del Consorzio;
 - dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l., Via Enrico Dal Pozzo snc – 06126 Perugia, C.F. 02915750547);
 - codice ufficio o ente (campo 6: T3H);
 - codice tributo (campo 11: 456T) e descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo").

- Nel campo 10, al fine di ricondurre inequivocabilmente il pagamento alla procedura in oggetto, indicare l'anno 2021 e la dicitura "ANAC 8203896"

Oppure:

- ◆ Inviando la scansione della marca da bollo debitamente annullata unitamente ad autodichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta medesima (modello allegato 4).

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE

Il concorrente compila il DGUE conforme al "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016." pubblicato sulla GURI -Serie Generale n. 174 del 27.7.2016, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI nonché relative dichiarazioni integrative -sempre a firma della ausiliaria- aventi ad oggetto le circostanze di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis), c- ter), c- quater), f-bis) e f-ter) del Codice e i dati dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 ovvero indicazione della banca dati ufficiale o il pubblico

registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente indica le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del Contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice (come modificato dalla Legge n. 55/2019).

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice; (cfr. punto 15.3.1 n. 1) del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, comma 2 e comma 5, del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente, mediante dichiarazione del legale rappresentante ovvero suo procuratore all'uopo autorizzato (vedi supra) rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. Dichiaro per quanto di mia conoscenza di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), c- quater), f-bis) e f-ter) del Codice;

2. Dichiarare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. Dichiarare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - I. Delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - II. Di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. di mantenere valida l'offerta per almeno 180 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte;
5. Accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. Accetta il patto di integrità (allegato n.7) alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
7. Indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure (solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri), l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
8. Autorizza la stazione appaltante, in caso di esercizio da parte di un concorrente della facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni eventualmente poste a corredo della verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L'eventuale diniego alla ostensione documentale dovrà essere il più possibile dettagliata, adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice (Consiglio di Stato sez. VI 18/01/2018, n. 293) rilevando sin da ora che argomentazioni

sintetiche e genericamente riferite alla semplice presenza, nell'offerta tecnica, di "segreti tecnici/commerciali" ovvero "know-how", non saranno considerate motivazioni sufficienti da questa Stazione Appaltante per negare l'accesso agli atti;

9. Attesta di essere informato, che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche "Regolamento UE") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati forniti dai concorrenti verranno raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica e di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali richiamata al successivo punto 27 del Disciplinare come meglio specificato nella informativa di cui all'Allegato 6 peraltro visionabile nel sito web di Umbria Salute e Servizi www.umbriasaluteservizi.com- sezione Privacy. La suddetta informativa privacy è quella relativa al trattamento effettuato da Umbria Salute e Servizi Scarl nella sua funzione di "Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità" (T1.60 Centrale Regionale per gli Acquisti in sanità).

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

10. Si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

11. Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare (indicando quale Tribunale lo ha rilasciato) nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese

aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 9 (punto 10 e 11 eventuali), potranno essere rese anche separatamente alla domanda di partecipazione purché siano sottoscritte con firma digitale dagli operatori economici con le stesse modalità previste per la domanda di partecipazione.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- 1) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- 2) Attestazione comprovante il versamento del contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- 3) ricevuta F23 di pagamento del bollo di ammontare pari a € 16.00 ovvero, nel caso di pagamento mediante marca da bollo, allega la dichiarazione assolvimento imposta di bollo ex DPR. D.P.R. 642/1972 (modello Allegato 4);
- 4) in caso di concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di una situazione di controllo ex art. 2359 codice civile, idonea documentazione atta a dimostrare che debba essere esclusa l'unicità del centro decisionale.

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Anche le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte con firma digitale secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione, di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- c) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- a) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,

attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15 OFFERTA TECNICA

L'Offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti che dovranno essere caricati a sistema come da istruzioni contenute nel "Disciplinare Telematico":

- a) Indicazione della marca e nome commerciale del prodotto con il codice dell'articolo; qualora il produttore sia diverso dalla Ditta che commercializza i prodotti offerti, dovrà essere allegato il codice o l'elenco dei relativi codici attribuiti dal produttore.
- b) schede tecniche, comprensive di manuale tecnico, redatte in lingua italiana (ovvero traduzione giurata se redatti in lingua straniera) relative ai prodotti offerti e ai servizi connessi, da cui si evince il possesso dei requisiti minimi e delle caratteristiche migliorative del Dispositivo offerto e dei relativi elettrocateri, con tutte le informazioni necessarie per consentire la valutazione secondo i parametri e i pesi previsti per l'attribuzione del

punteggio tecnico.

Le schede tecniche dovranno essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante o soggetto munito di procura (allegata alla documentazione amministrativa) da inviare nell'apposita sezione del Sistema net4Market;

- c) dichiarazione di sussistenza dei requisiti minimi relative al Dispositivo offerto; in particolare la dichiarazione dovrà essere redatta seguendo lo schema Allegato 5 al Disciplinare, precisando i documenti attestanti il possesso delle suddette caratteristiche minime e il riferimento a paragrafo o pagina specifica. Il suddetto schema allegato 5 compilato dovrà essere con firma digitale dal legale rappresentante o soggetto munito di procura (allegata alla documentazione amministrativa) da inviare nell'apposita sezione del Sistema net4Market, denominata "Documentazione Offerta Tecnica".
- d) Certificazione CE in copia conforme all'originale con annessa dichiarazione dell'Organismo Notificato (ovvero Ente notificatore) sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o soggetto munito di procura (allegata alla documentazione amministrativa).

Umbria Salute e Servizi si riserva di richiedere l'originale della documentazione prevista nel presente paragrafo ai punti b) e d) in sede di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario. In caso di discordanza – non dovuta ad errore materiale – tra l'originale e la copia scannerizzata presentata a Sistema – il concorrente verrà escluso dalla gara.

I dispositivi offerti, inoltre, devono essere corredati della strumentazione necessaria alla programmazione e al monitoraggio da remoto (ove richiesta) fornita in comodato d'uso gratuito.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Come indicato al precedente paragrafo 14 "Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura medesima".

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità

indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente punto 14.1.

L'offerta tecnica deve rispettare i requisiti minimi stabiliti nel Capitolato e relativi allegati, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Ad esclusione delle certificazioni ISO, della marcatura CE e della letteratura che potranno essere presentate in lingua inglese, qualora la documentazione tecnica richiesta fosse disponibile in lingua diversa da quella italiana, le ditte concorrenti devono presentare la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n.445 del 2000, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o da persona con comprovati poteri di firma la cui procura sia stata allegata a Sistema (documentazione amministrativa).

Il RUP potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

16 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere resa secondo le modalità e i termini del Disciplinare Telematico e dovrà inoltre contenere i seguenti elementi.

I. **Nel form on line proposto dalla piattaforma inserire:**

- a) Il prezzo unitario offerto al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;

Si precisa che:

- Il prezzo unitario offerto non può essere pari a 0 (zero);
- il prezzo unitario offerto deve essere comprensivo dei servizi connessi alla fornitura anche di quelli migliorativi se dichiarati in sede di offerta tecnica;
- il valore complessivo dell'offerta non potrà superare il valore posto a base d'asta pena l'esclusione, IVA esclusa;

- Il valore complessivo offerto è calcolato, moltiplicando il prezzo cadauno, automaticamente dal sistema Net4market;
 - I quantitativi quadriennali indicati hanno valore indicativo e concorrono unicamente alla determinazione del valore complessivo dell'offerta rappresentando una stima di massima;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
- c) aliquota iva;

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta, con firma digitale, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente paragrafo 14 (nel caso si partecipante impresa singola) ovvero secondo le modalità di cui al paragrafo 14.1 (nel caso si partecipante in forma associata).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Non possono essere prodotte offerte alternative né condizionate, pena l'esclusione dalla gara.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire la fornitura, in conformità a quanto indicato nell'offerta tecnica e nell'Offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

Il concorrente ha facoltà di fornire, già in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo o sui costi (art. 97, comma 1, del D.Lgs. 50/2016) che concorrono a formare l'importo complessivo offerto, nonché eventualmente relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta le quali saranno valutate nel caso in cui l'offerta presentata appaia anormalmente bassa ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

"Pertanto, qualora il concorrente intenda esercitare tale facoltà di anticipazione della documentazione sopra citata dovrà presentare e, se del caso, allegare eventuale documentazione atta a fornire le giustificazioni in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 ed inserirle all'interno della cartella .zip. "dettaglio offerta economica".

La facoltà sopra descritta è esclusivamente finalizzata ad ottimizzare le tempistiche di gara. Resta comunque inteso che qualora il concorrente non intenda avvalersi di tale facoltà, la Stazione Appaltante procederà regolarmente, in caso di offerta anomala, a richiedere i giustificativi come indicato nel presente Disciplinare.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, previa verifica della idoneità dei prodotti offerti valutando la conformità degli stessi alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato tecnico.

L'idoneità dei prodotti offerti sarà pertanto rimessa alla insindacabile verifica di idoneità che sarà condotta dal professionista di supporto al RUP Dott. Stefano Donzelli.

18 ULTERIORI REGOLE DELLA PROCEDURA DI GARA

- a) Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento sugli importi posti a base di gara.
- b) Il RUP si riserva di sospendere e/o aggiornare le sedute di ogni fase del procedimento, per consentire l'effettuazione delle previste operazioni di controllo e/o valutazione.
- c) Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti riportino lo stesso prezzo, ai fini del calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97 comma 2 e comma 2-bis (e cioè n. offerte ammesse ≥ 15 ovvero < 15), saranno numericamente considerate tutte le offerte ammesse, indipendentemente dalla eventuale coincidenza di prezzo.
- d) Nel caso in cui più offerte recanti lo stesso prezzo, si procederà mediante sorteggio ad individuare l'aggiudicatario (se entrambe recano il prezzo più basso) ovvero l'ordine di collocazione in graduatoria (se entrambe recano lo stesso prezzo).
- e) L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- f) Sono esclusi dall'intera procedura i concorrenti che presentino:
 - incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
 - difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
 - offerte alternative;
 - mancata regolarizzazione della documentazione presentata. Si precisa

che non è suscettibile di completamento o integrazione l'offerta tecnica o l'offerta economica e gli elementi loro componenti.

- l'apposizione di termini o condizioni all'offerta,
- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio e di
- prestazione dei servizi specificate nel presente capitolato di gara;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di servizio,
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte prive dei costi per la sicurezza aziendali (propri dell'impresa offerente). Saranno altresì esclusi dalla procedura:
- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall'altro lato, costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

Umbria Salute e Servizi Scarl, si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della L.241/90;

Le Aziende sanitarie si riservano il diritto di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

Umbria Salute e Servizi Scarl, si riserva altresì di valutare l'eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara indette da ciascuna Azienda sanitaria regionale socia di

Umbria Salute e Servizi Scarl, anche ai sensi dell'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 68 del R.D. n. 827/1924; con riserva – in ogni caso – di segnalare alle competenti Autorità l'eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette Autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

Umbria Salute e Servizi provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

n. 1 del 10/01/2008 e i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti di servizio, da annotare al Casellario.

19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Tutte le operazioni di gara sono svolte interamente in modalità telematica ai sensi del dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante la piattaforma Net4Market che assicura, pur senza presenza di pubblico, *la tracciabilità di tutte le fasi, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato* (Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2017, n. 5388), tenuto conto delle regole di distanziamento sociale imposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per contenere l'emergenza pandemica COVID-19 nonché della Delibera dell'Anac, n. 312 del 9 aprile 2020. Non si terranno, pertanto, sedute pubbliche di gara.

Il RUP ed i supporti svolgeranno le operazioni gara di propria competenza attraverso la citata piattaforma e la documentazione circa lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione sarà riportata su pedissequo verbale che darà conto delle operazioni effettuate.

Al fine di consentire il rispetto delle misure di distanziamento sociale e di ogni misura preordinata alla tutela della salute pubblica, il RUP ed i supporti potranno anche riunirsi virtualmente mediante dispositivi di videoconferenza nel rispetto delle vigenti norme ed in particolare alle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 82 del 7 marzo 2005 ("Codice dell'Amministrazione Digitale").

19.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

La prima seduta di apertura della busta amministrativa avrà luogo alle ore e nel giorno indicato nel timing di gara.

Il RUP con almeno un testimone procederà a verificare il deposito telematico della documentazione inviata dai concorrenti e, una volta aperte le relative cartelle, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a altri giorni. Successivamente il RUP procederà, in seduta riservata, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

A seguito di tale attività la verrà adottato il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alle successive fasi della procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

All'esito del controllo della documentazione amministrativa il RUP, una volta adottato il provvedimento di ammissione di cui al precedente paragrafo, consegnerà gli atti al professionista suindicato perché ne valuti la conformità ai requisiti minimi e, al termine dell'attività di verifica della documentazione tecnica invierà apposita relazione sui lavori svolti al RUP, evidenziando, le offerte che siano risultate irregolari per non conformità.

Successivamente il RUP riferirà ai partecipanti circa l'esito della della verifica di conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche richieste e procede, contestualmente ovvero in una seduta successiva, all'apertura delle cartelle contenenti l'offerta economica ed alla lettura delle offerte medesime, dandone informativa ai partecipanti sempre mediante piattaforma.

21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24.

22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

La Stazione appaltante ne informa le Aziende Sanitarie che provvedono a recepire l'aggiudicazione ed individuano il RUP e/o D.E.C., stipulano il proprio contratto di fornitura che gestiscono autonomamente secondo le disposizioni del Capitolato tecnico e schema di contratto allegato ai documenti di gara.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal

contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo i casi di cui al comma 10 del medesimo articolo di legge.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato da ciascuna Azienda Sanitaria destinataria della fornitura, come precedentemente indicata, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine ogni Azienda Sanitaria procederà all'acquisizione dei CIG "derivati" per ogni lotto di interesse.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.934,65 (IVA al 22%, bolli e diritti di pubblicazione inclusi) di cui euro 1.684,65 per l'indizione ed euro 250,00 per aggiudicazione, oltre alla spesa relativa alla pubblicazione dell'esito di gara sulla GURI (da quantificare all'esito della gara) o, in caso di intervenuta attivazione, sulla piattaforma digitale presso l'ANAC di cui all'art.72 c.5 del D.Lgs. n.50/2016, per l'importo che sarà definito nel provvedimento di aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l. si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, la presente procedura, per motivi di convenienza o di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Foro di Perugia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Per il trattamento dei dati degli O.E. si rimanda all'informativa pubblicata in tema di privacy di cui all'Allegato 6 al Disciplinare, disponibile altresì nel sito web di Umbria Salute e Servizi www.umbriasaluteeservizi.com- sezione Privacy.

La suddetta informativa privacy è quella relativa al trattamento effettuato da Umbria Salute e Servizi Scarl nella sua funzione di "Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità' (T1.60)